



COMUNE DI
TAVAGNACCO

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

VARIANTE n° 24

Art.63 sexies – L.R. 5/2007 e s.m.i.
Art. 57 quarter – L.R. 5/2007 e s.m.i.

RELAZIONE DI COERENZA AL PPR

Collaboratore:
dott.ssa Ph.D. Ambra Pecile

dott. arch. Marcello Rollo
Viale della Vittoria, 7 – 33100 Udine
Tel. Tel.0432 508188 - email: archrollomarcello@gmail.com

1. Premessa

Il Piano paesaggistico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (PPR) è stato approvato con Decreto del Presidente della Regione del 24 aprile 2018, n. 0111/Pres, e pubblicato sul Supplemento ordinario n. 25 del 9 maggio 2018 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 19 del 9 maggio 2018 ed è efficace dal 10 maggio 2018.

La vigenza del Piano paesaggistico pone in capo alle amministrazioni comunali, la conformazione dello strumento urbanistico alle disposizioni del PPR. In particolare, per le varianti che non coinvolgono l'intero territorio comunale e non hanno un carattere generale, nelle more di una più ampia attività di allineamento si procede con l'adeguamento puntuale.

3. L'adeguamento degli strumenti urbanistici e dei piani al PPR richiede:

- a) la coerenza con gli obiettivi statutari e con i relativi obiettivi di qualità, con gli indirizzi e con le direttive relative ai beni paesaggistici interessati;*
- b) il recepimento delle prescrizioni d'uso relative ai beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 42/2004;*
- c) il recepimento delle misure di salvaguardia e utilizzazione relative agli ulteriori contesti di cui all'articolo 143, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 42/2004.*

In ordine al procedimento di adeguamento, l'art. 14 co. 8 delle Nta del PPR dispone che:

8. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 13, comma 6, la partecipazione dei competenti organi del Ministero al procedimento di adeguamento o conformazione alle previsioni del PPR degli strumenti urbanistici attuativi, delle loro varianti e delle varianti agli strumenti urbanistici generali non sostanziali, ivi compresi quelli derivanti da accordi di programma, è assicurata dall'acquisizione del parere del soprintendente, da esprimere entro il termine perentorio di 90 giorni. Il decorso infruttuoso di tale termine equivale ad assenso senza condizioni e produce gli effetti di cui all'articolo 146, comma 5, del Codice.

Con Decreto n. 0126/Pres. del 11.10.2022 il Presidente della Regione ha provveduto a emanare il "Regolamento di attuazione della Parte III, Paesaggio, ai sensi degli articoli 57 quater, comma 6, e 61, comma 5, lettera c), della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) per la conformazione o l'adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano paesaggistico regionale), attuativo delle previsioni di cui all'articolo 57 quater della legge regionale 5/2007. Tale regolamento è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 42 del 19 ottobre 2022 ed è in vigore dal 20 ottobre 2022.

L'allegato B richiamato all'art 7 del "Regolamento" reca le linee guida per la redazione degli elaborati necessari per dare avvio al procedimento di adeguamento al PPR. Il presente documento è pertanto predisposto seguendo le disposizioni contenute nel regolamento di recente emanazione, declinando i contenuti dell'allegato B tenuto conto della natura e della portata della variante, attesa la scarsa significatività delle previsioni di modifica.

2. Il Piano Paesaggistico Regionale

Il Piano paesaggistico regionale (PPR) riconosce gli aspetti ed i caratteri peculiari nonché le caratteristiche paesaggistiche riferite a specifici ambiti territoriali. Per ciascun ambito di paesaggio in cui viene suddiviso il territorio regionale, il piano predispone specifiche normative d'uso, attribuisce adeguati obiettivi di qualità e definisce apposite prescrizioni e previsioni riferite nello specifico:

- alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;
- alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate;
- alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo di suolo;
- alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.

Il PPR si organizza in un quadro conoscitivo (banca dati), in una parte statutaria (tutele di legge e morfotipi) e in una parte strategica (reti strategiche) alle quali fanno riferimento gli obiettivi generali del Piano. Per la parte statutaria gli obiettivi del PPR trovano fondamento nei principi e nelle finalità così come definiti dal Codice dei Beni culturali e del paesaggio.

2.1 Gli ambiti di paesaggio

L'individuazione degli ambiti di paesaggio (AP) contemplata nel Piano paesaggistico è stata operata in base ai seguenti criteri di delimitazione:

- A. idro-geomorfologico;
- B. ambientale-ecologico;
- C. identitario-storico-culturale;
- D. amministrativo-gestionale;
- E. permanenza di territorializzazione storica;
- F. coerenza con i sistemi aggregati insediativo-territoriali.

Per il PPR il territorio di Tavagnacco è ricompreso all'interno dell'ambito di paesaggio (AP):

- Ambito territoriale 08 – Alta Pianura friulana ed isontina

L'AP 8 è ambito centrale rispetto al territorio regionale. In direzione nord sud gli estremi sono Reana del Roiale e Villesse. In direzione ovest est si estende dal Tagliamento fino alla Slovenia, comprendendo Gorizia.

Nella figura sottostante è apposto un perimetro rosso a individuare i limiti amministrativi del Comune di Tavagnacco.



Figura 1 - Ambiti di paesaggio e localizzazione del Comune di Tavagnacco

3. Aree tutelate

A partire dal WebGis disponibile sul sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, è stata effettuata un'analisi dei contenuti del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), al fine di individuare eventuali vincoli o sistemi di tutela ricadenti sull'area interessata dalla variante in oggetto. Dall'estratto cartografico riportato di seguito si evince che l'area oggetto di intervento non ricade all'interno di ambiti soggetti a tutela.



Figura 2 - Estratto WebGis PPR Regione FVG con localizzazione dell'area di intervento

Analogamente, l'estratto cartografico evidenzia che, per quanto riguarda la componente strategica del PPR, l'area interessata dalla Variante non interferisce in modo negativo con le tre reti individuate dal piano (ecologica, dei beni culturali e della mobilità lenta), né con altri contenuti strategici pertinenti.

4. Descrizione generale della Variante

Il Comune di Tavagnacco è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale approvato con Delibera di C.C. del 18.12.2009, n°75 integrata da deliberazione del 24.03.2010, n.15, e pubblicato sul BUR del 07.07.2010, n.27.

La variante in oggetto prevede la realizzazione di nuovi stalli di sosta nel centro abitato di Colugna, all'interno di un'area situata tra la Chiesa dei Santi Pietro e Paolo e il civico n. 5 di via Patrioti. Con tale intervento, l'Amministrazione comunale intende migliorare la dotazione di parcheggi a servizio delle attività presenti nell'area, con particolare riferimento alla Chiesa, al Teatro Giovanni Bon e agli esercizi commerciali della frazione.

5. Verifica di coerenza

In conformità a quanto previsto dall'*art. 57-quater* della L.R. 5/2007 e s.m.i. e dagli *artt. 13 e 14* delle NTA del PPR, ogni variante — anche se di natura settoriale e non riguardante l'intero strumento urbanistico generale — è tenuta a una verifica di coerenza con i contenuti del Piano Paesaggistico Regionale. Tale verifica si esplica, sin dalla fase di adozione, nella valutazione degli aspetti paesaggistici e negli eventuali livelli di tutela operanti nel contesto d'intervento.

Nel caso della presente variante, si evidenzia che:

- l'area non ricade in ambiti soggetti a tutela paesaggistica (come da estratto cartografico sopra riportato);
- non si registrano interferenze con la componente strategica del PPR, incluse le reti ecologica, dei beni culturali e della mobilità lenta.

Alla luce di ciò, si ritiene non necessaria un'approfondita disciplina paesaggistico-territoriale, in quanto non emergono criticità o incompatibilità rispetto agli obiettivi e alle prescrizioni del Piano. È così garantita quella coerenza richiesta dal PPR, con riferimento sia alla parte statutaria sia a quella strategica del Piano.

6. Conclusioni

La presente relazione di adeguamento, redatta ai sensi dell'*art. 57-quater* della L.R. 5/2007 e secondo quanto previsto dal relativo Regolamento attuativo (Parte III), ha avuto come obiettivo la verifica di coerenza della variante in oggetto rispetto alle disposizioni vigenti in materia di paesaggio, con particolare riferimento ai contenuti del Piano Paesaggistico Regionale (PPR).

La variante ha per oggetto la realizzazione di nuovi stalli di sosta nel centro abitato di Colugna, all'interno di un'area compresa tra la Chiesa dei Santi Pietro e Paolo e il civico n. 5 di via Patrioti. L'intervento è finalizzato a potenziare la dotazione di parcheggi pubblici, a servizio delle funzioni religiose, culturali e commerciali presenti nel tessuto consolidato della frazione.

L'area oggetto dell'intervento non ricade in ambiti sottoposti a tutela paesaggistica, ai sensi della Parte III del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, né presenta elementi soggetti a vincolo ai sensi del PPR. Inoltre,

dalla consultazione della componente strategica del piano, non si evidenziano interferenze con le reti previste (beni culturali, ecologica, mobilità lenta), né con altri contenuti di rilevanza paesaggistica. Considerata la natura puntuale dell'intervento, la localizzazione all'interno di un contesto urbanizzato e l'assenza di impatti significativi sul paesaggio e sulla struttura territoriale, si ritiene che la variante garantisca la coerenza con gli obiettivi e le finalità del PPR, non rendendo necessaria un'ulteriore disciplina paesaggistica specifica. Per tale ragione, alcuni contenuti sono stati richiamati in forma sintetica, in quanto la portata limitata della variante non consente — né richiede — valutazioni paesaggistiche di maggiore dettaglio.